

**Domanda:**

Nel caso in cui un verbale amministrativo sia elevato anche ad uno o più obbligati in solido e sia notificato in date diverse agli interessati, quale data di notifica deve essere presa in considerazione ai fini della decorrenza dei vari termini (presentazione scritti difensivi, pagamento, ecc.?)

**Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):**

La risposta al quesito proposto discende dalla correlazione di una serie di norme contenute della legge 24 novembre 1981, n. 689. In primo luogo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 descrive alcune ipotesi di solidarietà passiva, prevedendo che determinati soggetti siano chiamati ad rispondere, in solido con l'autore della violazione, del pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione amministrativa. Il disposto del menzionato articolo 6 si raccorda con la previsione dell'art. 14 della medesima legge, che impone di indirizzare la contestazione della violazione non solo al trasgressore, ma anche alla persona obbligata in solido. Successivamente, l'art. 16 della legge 689/1981 identifica il tempo della contestazione immediata o della notifica come *dies a quo* per eseguire il pagamento in misura ridotta. Infine, l'art. 18 della legge n. 689/81 accorda agli interessati (trasgressore e obbligato in solido) un termine di trenta giorni per la presentazione delle proprie difese, con decorrenza dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

A fronte di tale quadro normativo, accade nella prassi che la comunicazione degli estremi della violazione non avvenga lo stesso giorno per tutti gli obbligati. A titolo di esempio, si pensi al caso in cui una copia del verbale di contestazione sia consegnata a mani al trasgressore, mentre altro esemplare del medesimo verbale sia notificato a mezzo posta al soggetto obbligato in solido.

In presenza di differenti date di comunicazione dell'addebito per i diversi interessati, i termini previsti dagli artt. 16 e 18 della legge n. 689/1981 decorrono per ciascuno dei destinatari dal giorno in cui la contestazione o notifica è avvenuta nei propri confronti.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Per quanto riguarda specificamente il pagamento in misura ridotta, il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 16 decorre per ciascun interessato dalla data della contestazione o notifica a lui indirizzata. Di conseguenza, può succedere che il pagamento tempestivo di uno degli obbligati produca l'effetto liberatorio anche in favore di quei coobbligati per i quali il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione o notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse (in tal senso, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2001, n. 8696).

Analogamente, il termine di trenta giorni per esercitare le difese stabilito dall'art. 18 della legge n. 689/1981 decorre per ogni interessato dal giorno del ricevimento della contestazione immediata o della notifica; di conseguenza, ai fini di un eventuale rifiuto a ricevere e valutare difese tardive, l'autorità amministrativa deve valutare la tempestività della presentazione degli scritti difensivi e della richiesta di audizione con riferimento alla data di contestazione o notifica degli estremi dell'illecito nei confronti di ciascun ricorrente.

In conclusione, tutti i termini endoprocedimentale correlati dalla legge alla data della contestazione o notifica decorrono per ciascuno dei destinatari dal giorno in cui la contestazione o notifica è avvenuta nei propri confronti.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 20 luglio 2007

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*